

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI
TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)

Oggetto: DGR n. 1474/2017, articolo 4 – Tirocinio estivo. Durata.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. Di stabilire che la durata massima del Tirocinio estivo, prevista in tre mesi dall'articolo 4, comma 3, della DGR n. 1474/2017, può essere raggiunta anche attraverso la realizzazione di più Tirocini estivi con lo stesso soggetto ospitante.
2. Di dare evidenza pubblica del presente Decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la pubblicazione sui siti Internet della Regione Marche: www.regione.marche.it/regione-utile e nella pagina dedicata al link: <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Azioni-di-politicaattiva#Tirociniextracurriculari>.

Si precisa che la pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 s.m.i.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(*Graziella Gattafoni*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- DGR n. 1474 del 11 dicembre 2017.
- DDPF n. 430/SIM del 29 dicembre 2017
- DDPF n. 495/IFD del 18 maggio 2018

Motivazione

Con la deliberazione di Giunta n. 1474 del 11/12/2018, la Regione Marche ha recepito e dato attuazione all'Accordo Stato – Regioni del 25 maggio 2017, in materia di tirocini extracurricolari ed ha approvato le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” di cui all'art. 1, commi 34 e 36 della Legge n. 92/2012.

L'art. 4 della DGR n. 1474 disciplina il tirocinio estivo, promosso durante le vacanze estive e rivolto ai giovani, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'istituzione scolastica o formativa. Tale tirocinio ha fini orientativi e di addestramento pratico, non direttamente riconducibili al piano di studi e che non concorrono al completamento degli obiettivi previsti dal piano stesso, compreso l'istituto dell'alternanza scuola lavoro.

Il Tirocinio estivo rientra nella tipologia, più generale, del Tirocinio extracurricolare ed è un istituto giuridico diverso dall'alternanza scuola lavoro di cui alla L. 107/2015.

I tirocini in questione, possono essere promossi durante le vacanze estive dagli Istituti d'Istruzione, d'intesa con i Servizi per l'impiego, pubblici e privati.

Con il decreto dirigenziale n. 495/IFD del 18 maggio 2018 si è ritenuto necessario regolamentare alcune modalità operative del Tirocinio estivo, in considerazione delle caratteristiche dei destinatari: giovani studenti iscritti ad un ciclo di studi presso un'istituzione scolastica o formativa.

La durata minima del Tirocinio estivo è di 14 giorni e la durata massima è di tre mesi (art. 4, comma 3 della DGR n. 1474/2017); nel 2018 sono stati avviati i primi Tirocini estivi con una durata media 30/50 giorni.

Allo stato si ritiene opportuno che la durata massima, sopra indicata, possa essere raggiunta anche attraverso la realizzazione di più tirocini estivi con lo stesso soggetto ospitante.

Tale possibilità intesa come una “proroga” dello stesso tirocinio è ritenuta ammissibile in considerazione delle finalità specifiche del tirocinio estivo, che sono principalmente di tipo orientativo, e sono finalizzate a rafforzare le conoscenze e a permettere al giovane di inserirsi in una situazione lavorativa pratica, ma anche in considerazione della durata molto breve (a volte brevissima) del primo tirocinio realizzato.

Per tutte le altre disposizioni e per l'attivazione e la gestione dei tirocini estivi si fa riferimento oltre che alla DGR n. 1474/2017, ai decreti dirigenziali n. 430/SIM/2017 n. 495/IFD/2018.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.



Esito dell'istruttoria

“DGR n. 1474/2017, articolo 4 – Tirocinio estivo. Durata”.

Il responsabile del procedimento
(Rossella Bugatti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

